



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

Assemblea ordinaria

Argomenti

Parma, 10 maggio 2004



INNALZAMENTO LIMITE DI ETÀ PER LA RIMOZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE

Il limite di età a partire dal quale è obbligatoria la rimozione della colonna vertebrale dalle carni ottenute da animali della specie bovina, attualmente fissato a 12 mesi [regolamento (CE) n. 999/2001 e decreto 16 ottobre 2003], è stato negli ultimi mesi oggetto di discussioni che non hanno, tuttavia, portato ad un definitivo pronunciamento da parte della Commissione.

Dopo un'ennesima e specifica istanza rivolta da Assocarni alla Commissione europea con la quale si chiedeva di voler riesaminare l'attuale limite di età dal momento che i risultati dei test rapidi dimostrano una continua riduzione del numero di casi di BSE - riduzione che si accompagna, peraltro, ad un notevole aumento dell'età media degli animali colpiti (+ 11 mesi dati 2002/2001) - nonché agli esiti confortanti dei controlli effettuati sui mangimi, la stessa Commissione nel mese di dicembre 2003, convenendo con le nostre osservazioni, comunicava di voler effettivamente mettere mano alla questione.

Se dal punto di vista scientifico i dati epidemiologici ed i risultati dei controlli permettono di pensare - sia pure nel rispetto di alcune garanzie supplementari (data di nascita degli animali) - ad un immediato innalzamento a 24 - 30 mesi, la discussione sul tema continua ad essere fortemente condizionata da considerazioni di carattere politico.

Proprio per questo, Assocarni, a fine dicembre 2003 ha sollecitato il ministro della Salute Sirchia affinché sollevasse la questione direttamente al commissario Byrne. Il ministro della Salute ha inviato in tal senso una lettera al commissario europeo a metà dello scorso mese di gennaio.

La discussione è quindi entrata - dopo una lunga serie di annunci e smentite riguardo il "ritorno della fiorentina", nonché di iniziative in realtà prive di concretezza quando non addirittura controproducenti (Regione Toscana) - realmente nel merito della questione.

La Commissione aveva però al riguardo da sempre incontrato la forte posizione contraria di due Stati membri: Germania e Francia, quest'ultima soprattutto poco interessata dall'innalzamento proposto in quanto caratterizzata da un differente sistema distributivo.

Nettamente contraria la posizione tedesca, più possibilista quella della Francia che aveva subordinato il suo eventuale assenso al parere della propria Agenzia per la Sicurezza Sanitaria degli Alimenti (AFSSA).

Nel corso del mese di febbraio l'opposizione tedesca si era però notevolmente mitigata e gli sviluppi sembravano quindi volgere a favore di un possibile innalzamento di tale limite, tanto più che lo stesso commissario Byrne, nel corso del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura del 24 febbraio u.s. ha presentato un documento nel quale per la prima volta si comunica ufficialmente ai ministri dei differenti Stati membri che la Commissione sta valutando concretamente l'innalzamento da 12 a 24 mesi del limite di età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini.

In tale contesto era particolarmente atteso il parere dell'AFSSA - agenzia francese per la sicurezza alimentare - che avrebbe condizionato il parere del Governo francese già tendenzialmente favorevole.

L'atteso parere, pubblicato l'11 marzo u.s., pur non essendo negativo, non è risultato incondizionatamente positivo in quanto nello stesso viene dichiarata l'incapacità di quantificare la differenza del rischio per i consumatori tra una colonna vertebrale di un animale di 12 mesi e quella di un animale di 30 mesi.

Ma, nel corso dell'incontro tra i Direttori Generali dei Servizi veterinari della UE tenutosi a Bruxelles il 17 marzo u.s., sia Francia che Germania hanno posto il loro veto sulla questione.

La Francia ha motivato la sua scelta con il parere non definitivo emanato da parte AFSSA; la Germania ha condiviso la stessa posizione ritenendo non sufficienti gli elementi disponibili e considerando necessario un ulteriore pronunciamento dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).

Con tale repentino ripensamento le speranze di arrivare in breve tempo ad un innalzamento dell'età sono definitivamente tramontate, quantomeno nel breve periodo.

Difatti, dagli sviluppi che hanno avuto negli ultimi giorni le discussioni a livello comunitario, si delinea sempre più la volontà della Commissione europea di non procedere sulla base dei già numerosi elementi favorevoli in suo possesso, ma di chiedere un ulteriore pronunciamento del proprio organo di consulenza scientifica (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - EFSA) su tale materia.

Tutto lascia quindi facilmente ipotizzare un ulteriore rinvio della decisione al prossimo anno.



BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO

A luglio 2003, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio volta a ricodificare e rendere ancora più stringenti le regole per la protezione degli animali durante il trasporto.

Una proposta che deve in ogni caso essere approvata dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura e che è stata sottoposta al parere del Parlamento europeo il quale non ha, però, in questo caso alcun potere decisionale (procedura di consultazione).

Tra i punti più discussi di tale proposta vi è quello relativo ai tempi di trasporto degli animali. La proposta, difatti, fissa un limite temporale del trasporto degli animali ad un massimo di 9 ore più 12 di riposo senza scarico (ispirandosi alle norme che disciplinano le regole in vigore per gli autisti), prevedendo inoltre migliori condizioni per gli animali, quali l'accesso permanente all'acqua, una migliore ventilazione degli scomparti, una minore densità di carico degli animali ecc.

La posizione dei differenti Stati membri sull'intera proposta e sui tempi di viaggio in particolare ha visto due schieramenti nettamente distinti: da una parte il Nord Europa, che auspica regole più rigide e decise limitazioni al trasporto degli animali e, dall'altra, il Sud Europa, Italia compresa, che auspica un atteggiamento sulla questione non strumentale e basata solo su evidenze scientifiche.

Tale netta contrapposizione ha impegnato due successive Presidenze dell'Unione europea, prima quella italiana ed ora quella irlandese, nel tentativo di conciliare le opposte richieste e giungere ad un compromesso.

In tal senso, il 18 marzo u.s., la Presidenza irlandese dell'Unione europea ha presentato un tentativo di compromesso che, qualora definitivamente accolto, potrebbe rappresentare una concreta soluzione rispetto all'iniziale proposta della Commissione per quanto attiene, in particolare, i tempi di viaggio.

La proposta di compromesso consiste nell'aumentare un poco le densità di carico previste dall'attuale versione della proposta di regolamento della Commissione e prevedere le seguenti sequenze di trasporto per tutti gli animali (sia da vita che da macello): 9 ore di viaggio, seguite da 2 ore di riposo (sul mezzo di trasporto), quindi ulteriori 9 ore di viaggio, seguite da una sosta di almeno 12 ore. Durante la sosta di 12 ore gli animali potranno essere scaricati, ma ciò non è un obbligo potendo il riposo avvenire anche sul mezzo di trasporto.

Questi cicli di trasporto (9 ore trasporto + 2 ore sosta + 9 ore di trasporto + 12 ore di viaggio, ecc.) potranno quindi ripetersi nel corso del viaggio.

Nel corso di un incontro tra rappresentanti del Ministero della Salute e le Associazioni di settore, svoltosi il 26 marzo scorso, Assocarni ha rilevato che la proposta di compromesso della Presidenza irlandese, pur non recependo appieno le richieste da sempre presentate da Assocarni, era da valutare con molta attenzione poiché potrebbe rappresentare per il nostro Paese il minor danno possibile, sia rispetto all'iniziale proposta della Commissione che all'ancora più restrittiva posizione espressa dal Parlamento europeo (limite massimo di 9 ore di viaggio o 500 km).

Al riguardo è apparsa nelle ultime settimane sempre più decisa la posizione contraria del ministro dell'Agricoltura tedesco, sig.ra Renate Kunast, intenzionata a limitare ad un massimo di 9 ore la durata del trasporto, soprattutto per gli animali da macello, che si è unita alle posizioni contrarie già espresse dal blocco dei Paesi del Nord Europa.

Un ulteriore tentativo di affossare il compromesso irlandese si è avuto nel corso del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione europea, sulla trattativa sulle OCM mediterranee (olio d'oliva, tabacco, ecc.), quando alcuni Paesi, primi tra tutti il Regno Unito e la Germania, hanno richiesto all'Italia un atteggiamento più rigido - ed a loro favorevole - sulla questione del benessere degli animali durante il trasporto, in cambio di un sostegno alle richieste italiane sulle OCM mediterranee.

L'argomento è stato dibattuto nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi il 26 aprile u.s., che Assocarni ha seguito direttamente con una propria presenza a Bruxelles.

Il dibattito è andato avanti sino a metà nottata, ma i diversi tentativi di compromesso, compreso l'ennesimo della Presidenza irlandese (9 ore di viaggio + 2 ore di riposo + 9 di viaggio + 12 di riposo + 9 di viaggio + 2 di riposo + 9 di viaggio + 24 riposo) sono stati continuamente bloccati dalla posizione demagogicamente contraria di Germania, Danimarca, Svezia, Lussemburgo, Austria e Belgio.

È chiaro che il mancato raggiungimento del compromesso è accolto con favore da Assocarni dal momento che lascerà ancora a lungo in vigore le vigenti disposizioni, stante le posizioni decisamente lontane ed apparentemente inconciliabili tra i paesi del Sud Europa, Italia in primis, e quelli del Nord Europa.

La discussione su tale tema, dal momento che sia la Presidenza olandese che quella lussemburghese hanno escluso di mettersi mano è quasi certo che possa riprendere non prima della Presidenza inglese in programma per il secondo semestre 2005 ed, ovviamente, sulla base dei nuovi equilibri che verranno a determinarsi nell'Unione Europea a 25.



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DELL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE

La Commissione europea ha reso pubblico il 27 aprile u.s. il proprio rapporto sullo stato di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura delle carni bovine.

Il rapporto della Commissione si basa sui risultati delle ispezioni eseguite dalla stessa Commissione nei differenti Paesi comunitari e sui risultati scaturiti nel corso di ripetuti incontri tra gli esperti governativi dei differenti Stati membri e le Associazioni di categoria europee più rappresentative tra cui Assocarni e si prefigge tre obiettivi principali: 1) valutare l'applicazione delle disposizioni del regolamento comunitario; 2) esaminare la possibilità di estendere il campo di applicazione della norma anche ai prodotti contenenti carni bovine; 3) formulare proposte per la futura applicazione.

Le conclusioni tirate dalla Commissione riconoscono i principali problemi legati all'applicazione dell'etichettatura delle carni bovine che Assocarni ha da sempre sollevato sia a livello nazionale che comunitario.

In particolare la Commissione conclude che, se da una parte all'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura delle carni bovine va riconosciuto il merito di aver ridato fiducia al consumatore su tale prodotto, alcune delle rigide disposizioni sono eccessivamente restrittive per gli operatori senza generare alcun elemento aggiuntivo di sicurezza per il consumatore o per le autorità di controllo e che, pertanto, una semplificazione delle regole per l'etichettatura obbligatoria delle carni bovine sia necessaria.

In particolare la Commissione riconosce, come più volte denunciato da Assocarni, che le rigide regole sull'origine delle carni (paese di nascita, paese di allevamento, paese di macellazione e sezionamento) hanno, di fatto, determinato una tendenza alla rinazionalizzazione dei mercati comunitari ed ammette, pertanto, la necessità di studiare la possibilità di poter ritornare, su base volontaria e ad alcune condizioni, all'indicazione dell'origine UE delle carni bovine in luogo dell'origine da singolo Stato membro.

Anche sull'omogeneità di origine nella costituzione dei lotti, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che spesso la norma è stata interpretata in maniera eccessivamente restrittiva, prevedendo che nella costituzione di un lotto di sezionamento fosse necessaria l'omogeneità, non solo dell'origine degli animali (nato in ...ed allevato in...), ma anche del macello o del laboratorio di sezionamento di origine, non previsto dalla norma comunitaria.

Un ulteriore ed importante riconoscimento delle perplessità da sempre sollevate da Assocarni riguarda la necessità di chiare indicazioni comunitarie riguardo le informazioni che esulano dal campo di applicazione del regolamento sull'etichettatura in quanto obbligatorie ai sensi della normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari in genere (data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.), nonché sulla necessità di linee guida comunitarie per quanto riguarda le indicazioni volontarie ed ancor di più sulla necessità di definire le categorie di animali, vitello in primis.

Riguardo l'etichettatura del trimming, la Commissione conclude che, considerato l'utilizzo di tali carni, possa essere previsto un sistema di etichettatura semplificata tipo quello previsto per le carni macinate.

La Commissione si è inoltre pronunciata in maniera sfavorevole su un'eventuale estensione del campo di applicazione dell'etichettatura obbligatoria delle carni bovine anche ai prodotti ed alla ristorazione, in considerazione del fatto che le problematiche ed i costi legati a tale estensione supererebbero di molto i vantaggi che ne potrebbero derivare per il consumatore. Posizione, anche questa, da sempre sostenuta dalla scrivente.

Il rapporto della Commissione servirà ora da base per le future discussioni in seno alle istituzioni comunitarie e nazionali alle quali Assocarni sarà continuata a chiamare a dare il proprio contributo.

In particolare, alcuni delle considerazioni fornite nel documento della Commissione permetteranno di chiarire a livello nazionale l'applicazione di alcuni aspetti dell'attuale regolamento.

Per quanto riguarda vere e proprie modifiche della norma comunitaria alcune potranno seguire un iter più breve dal momento che possono essere adottate dalla stessa Commissione con procedura di Comitato, in particolare riguardo la costituzione del lotto e le regole semplificate per l'etichettatura del trimming, mentre altre quale ad esempio l'indicazione dell'origine UE in luogo dell'indicazione del singolo Stato membro, dovendo passare per il Parlamento europeo e per il Consiglio avranno necessariamente tempi più lunghi.

Infine, per quanto attiene le informazioni che esulano dal campo di applicazione del regolamento sull'etichettatura in quanto obbligatorie ai sensi della normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari in genere (data di scadenza, modalità di conservazione, ecc.) Assocarni è già intervenuta presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali affinché si giunga quanto prima ad una rettifica delle indicazioni a suo tempo impartite dallo stesso dicastero con specifiche circolari applicative.



ETICHETTATURA CARNI BOVINE - DEFINIZIONE DI VITELLO

Il 25 novembre 2003 a Mont Sanit Michael, nell'ambito di un incontro al quale per l'Italia aveva partecipato Assocarni, le organizzazioni interprofessionali del vitello di Francia, Italia, Belgio e Germania hanno sottoscritto una posizione comune [il cui testo viene riportato in allegato] per l'adozione di una definizione univoca di vitello a livello comunitario.

Tale accordo supera e vanifica l'accordo sottoscritto il 31 luglio 2003 tra produttori francesi ed olandesi che aveva previsto due differenti tipologie di vitello (vitello e vitello "alternativo"). Il nuovo accordo, applicabile a far data dal 1° gennaio 2005, tiene conto delle più recenti disposizioni relative ai premi zootecnici previste nella riforma della PAC e:

- prevede che la denominazione vitello possa essere utilizzata unicamente per i bovini di età non superiore agli 8 mesi;
- stabilisce che le carni provenienti da animali di età superiore non possano essere indicate come "vitello" anche se accompagnate da qualsiasi aggettivo (pesante, rosè ecc.);
- si applica in qualsiasi fase della filiera;
- chiede alla Commissione il completamento del regolamento di classificazione comunitario delle carcase bovine (reg.to CE 1026/91) con l'inserimento della seguente categoria: "F: carcase di animali di meno di 8 mesi di età";
- prevede la creazione di una piattaforma comunitaria che riunisce i rappresentanti dei principali Paesi interessati a tale produzione.

L'accordo siglato è stato quindi inviato alla Commissione europea con la richiesta che tali norme concordate vengano rese vincolanti con le modifiche della normativa comunitaria vigente in materia di etichettatura e classificazione.

Un primo riscontro a quanto da sempre richiesto da Assocarni su tale questione si è avuto con la recente pubblicazione del rapporto della Commissione europea sullo stato di applicazione, relativamente all'etichettatura delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1760/2000, con il quale viene chiaramente riconosciuto quale uno dei principali problemi applicativi riscontrati, proprio quello relativo all'indicazione delle categorie di bovini dai quali proviene la carne ed in particolare di quella di vitello.

Allegato

Testo dell'Accordo Italia, Belgio, Francia, Germania per la definizione di vitello:

Gli operatori del settore del vitello da macello dei principali Paesi produttori e consumatori si sono riuniti il 25 novembre 2003 a Mont Saint Michel per affermare la loro volontà di avere una definizione europea di vitello.

In merito, un accordo bilaterale, concluso il 31 luglio 2003 tra la Francia e i Paesi Bassi aveva costituito un primo passo verso una armonizzazione europea.

Nel frattempo le recenti discussioni nel quadro della riforma della PAC nonché la volontà di trovare con i principali Paesi europei interessati dal vitello una posizione comune hanno condotto l'insieme degli operatori a proporre una definizione di vitello semplice, armonizzata e in coerenza con le principali norme comunitarie esistenti.

Perciò si sono accordati su:

1/ Una definizione e denominazione di vendita unica per il vitello:

- Vitello: bovino di massimo 8 mesi di età .

Al di là di questo limite di età, il termine "vitello" non può essere utilizzato come denominazione di vendita anche se accompagnato da un qualificativo.

2/ Campo di applicazione:

- *Sono interessati da questa definizione, a tutti gli stadi di commercializzazione e nei differenti circuiti di distribuzione, i bovini vivi, carcase di bovini e l'insieme dei prodotti ottenuti dalla macellazione o dalla lavorazione della carcassa (sezionamento della carne, carne macinata, preparazione a base di carne ...).*

3/ Classificazione europea delle carcase al macello

Per applicare la definizione sopra richiamata sin dal macello, è richiesto di completare la classificazione comunitaria delle carcase di bovini al macello (regolamento 1026/1991) creando una categoria per i bovini di meno di 8 mesi:



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (regolamento CEE 1026/1991)

B: carcasse di altri animali maschi non castrati (regolamento 1026/1991)

C: carcasse di animali maschi castrati (regolamento 1026/1991)

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato (regolamento 1026/1991)

E: carcasse di altri animali femmine (regolamento 1026/1991)

F: carcasse di animali di meno di 8 mesi di età

Le carcasse marchiate con la lettera F corrispondono alla denominazione "vitello" di cui al punto 1.

4/ I punti precedenti saranno presentati alla Commissione europea per modificare o creare i regolamenti comunitari che permetteranno l'attuazione di queste decisioni (regolamento 1026/1991 relativo alla classificazione delle carcasse bovine, regolamento 1760/2000 sull'etichettatura delle carcasse bovine...).

5/ Per tener conto delle pratiche attuali e dei necessari adeguamenti, gli operatori auspicano che queste nuove disposizioni siano applicabili a far data dal 1° gennaio 2005.

6/ Una piattaforma europea di concertazione che riunisce i rappresentanti degli operatori dei Paesi maggiormente coinvolti dal settore del vitello da macello è creata. Ha come obiettivo di prolungare ed allargare gli scambi di vista per difendere e promuovere il vitello da macello.



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI UFFICIALI SUI MANGIMI E GLI ALIMENTI

Il 9 marzo u.s., il Parlamento europeo ha approvato, su relazione della danese Marit Paulsen, la proposta della Commissione relativa ai controlli ufficiali sugli alimenti ed i mangimi. L'iter è quindi proseguito con la trasmissione al Consiglio dei Ministri che la ha adottata il 26 aprile u.s..

L'unica nota positiva è rappresentata dal fatto che il Parlamento europeo ha chiesto di spostare al 2006 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, previste per il 2005 nell'iniziale proposta della Commissione.

Di assoluta rilevanza per il nostro settore è il capitolo relativo alle redevances, con particolare riferimento ai contributi sanitari richiesti per la macellazione.

Le tariffe per l'ispezione riportate nel regolamento adottato che potrebbero partire già dal 2006 (data di entrata in vigore del regolamento) ed in ogni caso dal 2008 (il regolamento prevede la possibilità per i singoli Stati membri di mantenere le attuali tariffe per un periodo transitorio di due anni), sono pari a:

- bovini adulti: 5 Euro/capo;
- vitelli: 2 Euro/capo;
- cavalli: 3 Euro/capo;
- suini peso carcassa inferiore a 25 Kg: 0,5 Euro/capo;
- suini peso carcassa superiore a 25 Kg: 1 Euro/capo;
- ovi-caprini peso carcassa inferiore a 12 Kg: 0,15 Euro/capo;
- ovi-caprini peso carcassa superiore a 12 Kg: 0,25 Euro/capo.

Ancorché, considerando le tariffe per capo macellato, un aumento venga previsto unicamente per i bovini adulti, mentre, ad esempio, per vitelli e cavalli le nuove tariffe risultano inferiori alle attuali, il nuovo regolamento potrebbe portare ad un innalzamento dei costi d'ispezione superiore al doppio dell'attuale, qualora non fosse mantenuta la possibilità di riduzione fino al 55% prevista dall'attuale normativa.

Il regolamento adottato prevede, infatti, unicamente una generica indicazione riguardo la possibilità di riduzione degli importi da parte degli Stati membri.

Assocarni era perciò intervenuta presso il Governo italiano chiedendo che nel corso della discussione finale fosse chiaramente indicata la possibilità, per il singolo Stato membro, di mantenere una riduzione codificata degli importi di base fino a concorrenza dei costi veterinari effettivamente sostenuti nei singoli impianti che, adottando un efficace sistema di autocontrollo e disponendo di requisiti strutturali ed organizzativi adeguati, facilitino l'esecuzione dei controlli ufficiali.

In altri termini, la richiesta di Assocarni è che la copertura dei costi veterinari prevista dal regolamento venga calcolata ed assicurata a livello di singolo impianto e non in un calderone unico a livello nazionale, regionale o di singola ASL, evitando quindi che pochi impianti efficienti debbano coprire le inefficienze di molti.

Siamo lieti di annunciare che la richiesta di Assocarni, fatta propria dal Governo italiano, ha ottenuto l'iscrizione a verbale (si veda documento seguente) nel corso della discussione finale su tale importante questione.

Il dibattito su tale delicato argomento si trasferirà ora a livello nazionale per l'implementazione del regolamento.



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 aprile 2004 (07.04)
(OR. FR)

7306/04
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2003/0030 (COD)

AGRILEG	43
DENLEG	13
CODEC	358
OC	364

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti (Parte prima)/Consiglio

n. doc. prec.: 6163/04 ADD 1 REV 1
n. prop. Com: 6090/03 COM(2003) 52 defin.

Oggetto: Adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti
- Accordo con il Parlamento europeo in prima lettura

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 22 aprile 2004

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

1. Allegato IV

Il Consiglio riconosce che il recepimento della direttiva 85/73/CEE nel rispettivo diritto nazionale entro il 1° maggio 2004 crea problemi agli Stati aderenti poiché il testo ha subito modifiche sostanziali, in particolare per quanto attiene al livello dei diritti.

Il Consiglio desidera ricordare che tali Stati devono almeno recepire nella loro legislazione il principio generale, contenuto nella direttiva 85/73/CE, vale a dire che le spese dei controlli di ispezione da parte dei veterinari sono coperte mediante la riscossione di un diritto.

Circa gli importi dei diritti da applicare ai prodotti destinati al mercato interno, il Consiglio invita la Commissione a far beneficiare gli Stati candidati delle misure transitorie a norma dell'articolo 57 del trattato di adesione.

2. Articolo 41

Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare la possibilità, per un determinato Stato, di combinare gli elementi di informazione da trasmettere alla stessa istituzione a titolo del regolamento n. CE/1082/2003 con quelli da comunicare a titolo dell'articolo 41.



3. Articolo 55

La Commissione ritiene che il ricorso a sanzioni penali costituirebbe un rafforzamento decisivo dei controlli sugli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi. La Commissione non condivide il parere del Parlamento (e del Consiglio) secondo cui i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 attengono al terzo pilastro. Essa rileva d'altra parte che la questione è stata già sottoposta alla Corte di giustizia (in un altro caso). Stando così le cose e alla luce del contesto politico globale della procedura, la Commissione è disposta a ritirare dalla presente proposta i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 in attesa che la Corte di pronunci e si riserva il diritto di proporre nuove misure relative a sanzioni penali in questo settore.

4. Articolo 27

Per quanto concerne il finanziamento, il Belgio ritiene che il principio, secondo cui le spese connesse all'esecuzione dei controlli ufficiali devono essere sostenute da tutte le aziende di tutti i settori che intervengono nella catena alimentare, deve ispirare il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, come è stabilito nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare ai fini della migliore trasparenza e uniformità possibili.

La delegazione italiana ritiene importante precisare che tale articolo deve consentire a ciascuno Stato membro di concedere ai singoli impianti che adottino un efficace sistema di autocontrollo e che dispongano di requisiti strutturali e funzionali tali da facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali una riduzione degli importi minimi previsti all'allegato IV sezione B fino a concorrenza dei costi veterinari effettivamente sostenuti nel singolo impianto.



PACCHETTO IGIENE

Il "pacchetto igiene" è un insieme di proposte di regolamento, volto ad implementare i principi contenuti nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare (pubblicato dalla Commissione nel 2000) con il quale si arriverà ad una modifica sostanziale dell'esistente normativa del settore alimentare e le cui disposizioni si applicheranno a partire dal 2006.

In particolare, il pacchetto igiene è al momento costituito da quattro proposte di regolamento: 1) proposta di regolamento in materia d'igiene dei prodotti alimentari; 2) proposta di regolamento che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene dei prodotti di origine animale; 3) proposta di regolamento che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale; 4) una proposta di regolamento sugli aspetti di sanità animale; nonché una proposta di direttiva con la quale saranno abrogate tutte le direttive verticali (carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni di pollame, ecc.) attualmente in vigore. Oltre alle proposte sopra ricordate, dell'iniziale "pacchetto igiene" facevano parte anche la proposta di regolamento che fissa i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure in materia di sicurezza alimentare, già pubblicato quale regolamento (CE) n. 178/2002 e che entrerà in vigore a gennaio 2005 e la proposta di regolamento (successivamente trasformata in direttiva) che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, distribuzione ed introduzione di prodotti di origine animale anche questa già pubblicata quale direttiva 2002/99/CE e che deve essere recepita nell'ordinamento italiano entro il 2005.

Senza entrare nei dettagli si ricorda che il principio di base della revisione si basa fondamentalmente su un approccio di filiera "dalla stalla alla tavola" codificando in un testo unico tutta la normativa inerente i prodotti alimentari di origine animale integrando le prescrizioni attualmente contenute nella direttiva 93/43 sull'igiene degli alimenti con le 16 differenti direttive che normano verticalmente gli specifici prodotti di origine animale (carni fresche, pollame, prodotti a base di carni, ovoprodotti, carni macinate, latte e derivati, prodotti ittici ecc).

La frequenza e l'intensità dei controlli sono caratterizzati da una maggiore flessibilità e si basano su una valutazione dei rischi per la salute rappresentati dal tipo di animale e dal tipo di processo, con un coinvolgimento viepiù crescente del personale dello stabilimento e la possibilità per questo di effettuare determinate attività ispettive normalmente svolte dagli ausiliari ufficiali.

Per ora tale possibilità sarebbe limitata al settore dei volatili e dei conigli.

In tal modo l'operatore potrà adempiere meglio alla responsabilità primaria che ricadrà sempre più su di lui per quanto riguarda la sicurezza delle carni ed il veterinario ufficiale potrà svolgere con maggiore indipendenza le proprie attività di supervisione delle misure liberamente adottate dall'azienda.

Le proposte sopra ricordate, passate in seconda lettura al Parlamento europeo il 30 marzo u.s., sono state adottate dal Consiglio il 26 aprile u.s.



MODIFICHE ALLE MODALITA' DI GESTIONE DEI CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI BOVINI VIVI E CARNI BOVINE PER L'ANNO GATT 1° LUGLIO 2004 – 30 GIUGNO 2005

53.000 tonnellate di carni bovine congelate

A seguito anche delle osservazioni avanzate dall'OLAF (l'Ufficio europeo per la lotta antifrode) in merito alla possibilità di gravi irregolarità nella gestione del contingente di importazione di 53.000 tonnellate di carne bovina congelata così come sino ad ora concepita, la Commissione Europea ha deciso di modificare sostanzialmente, per l'anno Gatt 1° luglio 2004 – 30 giugno 2005, le modalità di gestione del contingente stesso avviando in proposito una prima consultazione (23 aprile) con i vari Stati membri. Da tali contatti erano emerse le seguenti 3 ipotesi di gestione del contingente

- sistema di attribuzione dei diritti con titoli di importazione rilasciati solo agli operatori che dimostrano di avere disponibilità del prodotto in dogana già al momento della domanda stessa ("carne in dogana"), sostenuto da Italia, Francia ed Irlanda
- sistema di attribuzione dei diritti di importazione in base all'attività svolta ("pro-rata"), sostenuto da Germania, Regno Unito, Olanda ed alcuni altri Paesi
- sistema di attribuzione dei diritti di importazione mediante gare, sostenuto da Austria

Al successivo Comitato di gestione delle carni bovine del 30 aprile 2004, la Commissione ha presentato un documento di lavoro (e non un progetto di regolamento) in cui è stata proposta, come era prevedibile dai segnali già lanciati negli incontri precedenti, una gestione basata sul principio del pro-rata che elimina l'attuale suddivisione in due quote (tradizionali e "new comers") e prende in considerazione solo le importazioni di carni fresche e congelate, con l'esclusione quindi delle esportazioni. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'attività è riferito al solo anno 2003 e viene reinserita la possibilità di cedere i diritti.

Diverse le reazioni delle varie delegazioni: la Francia ha dichiarato di ritenere più adeguato il sistema attuale e, in caso di modifica, di preferire il sistema "carne in dogana", già proposto dall'Italia, piuttosto che il sistema pro-rata; in ogni caso ha chiesto che dal pro-rata vengano eliminate le importazioni effettuate nell'ambito del contingente Hilton Beef e che vengano inserite le esportazioni. Favorevoli all'introduzione degli esportatori anche Belgio, Danimarca, Irlanda, Austria, Germania e Spagna.

La Commissione ha dichiarato che formulerà una proposta definitiva da sottoporre a votazione nel prossimo Comitato del 14 maggio nel caso in cui si riesca ad avere il nulla osta definitivo sul testo da parte degli altri Servizi della Commissione.

Con una lettera inviata sia alla Commissione che al Ministro Alemanno, che ha poi fatto propria la posizione della nostra Associazione in una nota inviata al Commissario Fischler, Assocarni ha ribadito la sua contrarietà alla proposta della Commissione che propone il sistema "pro-rata", perché fortemente penalizzante per gli operatori italiani e perché costituisce un ingiustificato vantaggio per quei Paesi (Germania, Regno Unito) tradizionali importatori di grandi quantità di carni refrigerate, prodotti, questi, che appartengono ad un circuito nettamente separato dall'utilizzo industriale della carne congelata, che deve essere invece tutelato.

Nell'ipotesi tuttavia che il sistema pro-rata venga comunque approvato dalla Commissione, Assocarni ha chiesto che vengano escluse dal conto dell'operatività tutte le carni fresche, comprese quelle importate con regimi tariffari preferenziali (Hilton Beef, ACP, carne dai Paesi PECO, ecc) proprio perché hanno una destinazione diversa da quella tradizionalmente attribuita al Gatt.

53.700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione industriale (regimi "A" e "B")

Al Comitato di gestione delle carni bovine del 30 aprile 2004 è stata presentata una proposta di regolamento senza variazioni, rispetto all'anno precedente, per quanto riguarda i quantitativi e i dazi da applicare.

La delegazione italiana, raccogliendo una richiesta più volte formulata da Assocarni, aveva chiesto di riportare la quota riservata al regime B almeno a 12.700 tonnellate come previsto sino all'anno GATT 2000/2001 (aumentandola quindi di 2.000 tonnellate) nonché di sopprimere il dazio aggiuntivo come per il regime A (attualmente le 40.000 tonnellate del regime A beneficiano di un dazio del 20% ad valorem e dell'azzeramento del dazio specifico, mentre alle 10.700 tonnellate del regime B viene applicato, oltre al dazio ad valorem del 20%, anche un dazio specifico che va – secondo il prodotto – da 994,5 a 2.138,4 €/tonn): la Commissione ha però risposto di voler trattare l'argomento nell'ambito dei prossimi negoziati del WTO.



178.000 bovini vivi da 0 a 80 kg (ex reg.to 1128/99) e 153.000 bovini vivi di peso da 80 a 300 kg (ex reg.to 1247/99)

Al Comitato di gestione delle carni bovine del 15 aprile 2004 la Commissione ha presentato un primo progetto di regolamento che prevede l'accorpamento dei due contingenti di importazione di bovini vivi in un unico contingente riservato a bovini vivi di peso da 0 a 300 kg, originari solo da Bulgaria e Romania e strutturato – in linea di massima – come quello attualmente in vigore per gli "accordi PECO", cioè con una quota unica alla quale si accederebbe con il solo requisito di aver importato almeno 50 capi del codice NC 0102 90 nel corso dell'anno civile 2003.

I capi disponibili sarebbero 40.000 dalla Romania e 5.500 dalla Bulgaria. I dazi specifico e ad valorem sono ridotti del 90%.

La delegazione italiana ha chiesto subito un aumento dei quantitativi disponibili (in particolare dalla Romania, potenzialmente in grado di poter aumentare le esportazioni verso la Comunità) ed il reinserimento della quota riservata all'operatività, sebbene in proporzione ridotta rispetto all'attuale, per conservare almeno in parte i privilegi acquisiti negli ultimi anni dagli importatori.

Al successivo Comitato di gestione del 30 aprile la Commissione ha confermato le quote attribuite ai due Paesi; inoltre, come già in vigore sin dall'anno scorso per il contingente di importazione di bovini da ingrasso, per ottenere lo svincolo delle cauzioni è stato introdotto l'obbligo, a carico del titolare dei diritti, di presentare una serie di documenti a dimostrazione di aver effettuato l'importazione per proprio conto. E' stata inoltre aumentata da 5 a 20 €/capo la cauzione da costituire a garanzia dell'utilizzo dei titoli (anche in questo caso, il contingente si uniforma a quello relativo ai bovini da ingrasso).

169.000 bovini da ingrasso di peso da 0 a 300 kg

Benché questo contingente sia stato deciso in ambito WTO, la regolamentazione di quest'ultimo consente alla Commissione di ridurre i quantitativi previsti considerato che i maggiori fornitori dei bovini importati con questo contingente sono proprio quei Paesi che entrano a far parte della Comunità.

La proposta della Commissione al Comitato di gestione delle carni bovine del 30 aprile è stata quindi quella di ridurre il quantitativo da 169.000 a 13.200 capi: tale quantitativo tiene conto dei flussi importativi dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2003 dai Paesi considerati terzi dopo il 1° maggio 2004 (sono stati quindi calcolate le importazioni escludendo le provenienze dai 10 nuovi Stati membri). Anche per questo contingente, alla proposta della delegazione italiana, sollecitata da Assocarni, di mantenere invariato il quantitativo per tener conto dell'apertura a nuovi mercati di importazione, la Commissione si è detta disponibile ad ulteriori concessioni solo nell'ambito del prossimo round di negoziati WTO. Solo in tale contesto potrebbe anche essere valutata la possibilità di ridurre il dazio applicato, attualmente pari a 0,582 €/kg oltre al 16% ad valorem, che lo rende ormai non più sostanzialmente competitivo non solo rispetto agli altri contingenti (da Bulgaria e Romania il dazio è ridotto del 90%) ma anche rispetto alle importazioni a dazio intero (10,2% ad valorem più 0,931 €/kg). Va infatti considerato che con l'abolizione del regolamento 1128/99 verrebbe meno la clausola di salvaguardia per l'importazione complessiva nella UE di 500.000 capi di peso inferiore a 300 kg e quindi la mancata realizzazione di una condizione tariffaria veramente favorevole renderebbe il contingente quasi equivalente alla libera importazione.

Altre importanti modifiche proposte riguardano l'abolizione delle quote riservate ad Italia e Grecia, nonché della quota riservata agli importatori tradizionali. Quindi anche questo contingente verrebbe gestito con una quota unica alla quale si accede con il requisito minimo consistente nell'aver importato almeno 50 capi (contro i 75 dell'anno precedente) del codice 0102 90 nel corso dell'anno civile 2003.



ASSOCARNI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIA E COMMERCIO CARNI E BESTIAME

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2002, RELATIVO ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Come noto, l'articolo 109, comma 7 del Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 – "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società" ha stabilito, introducendo il principio di cassa, che *"gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti"* e ciò retroattivamente a far data dall'8 agosto 2002 (giorno di entrata in vigore del Dlgs 231/2002), ma facendo salvi i comportamenti tenuti dall'8 agosto 2002 al 1° gennaio 2004 e lasciando quindi al contribuente la facoltà di scegliere, limitatamente a quel periodo, se applicare il principio di competenza o quello di cassa.

Sul versante dell'effettiva applicazione della norma, benché sia stato stipulato un Protocollo d'intesa tra Federalimentare e Faid-Federdistribuzione che richiama al maggiore rispetto del Decreto legislativo 231/2002 e introduce il principio del pagamento in 60 giorni medi, il rispetto dei termini di pagamento sui prodotti deteriorabili rimane troppo spesso una scelta volontaria, nella maggior parte disapplicata, più che un obbligo di legge.

Assocarni, unitamente alle altre Associazioni dell'industria alimentare, ha pertanto richiesto al Ministero delle Attività Produttive di costituire un Osservatorio presso il Ministero stesso per monitorare la corretta osservanza delle norme di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili. L'obiettivo di tale Osservatorio sarebbe quello di ricoprire un ruolo esterno, istituzionale, che per evidenti motivazioni commerciali non può essere svolto dai fornitori creditori, che solleciti gli inadempienti al rispetto della norma.

Tale monitoraggio è ancor più importante nel momento in cui le altre Organizzazioni della distribuzione (ANCD/CONAD - Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti, ANCC/COOP - Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e FEDERCOM - Federazione Commercio Associato Moderno) hanno anch'esse stipulato il 19 aprile u.s. il richiamato Protocollo sull'applicazione del decreto legislativo 231/2003 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con riferimento ai prodotti deteriorabili.



SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELLA CARNE BOVINA IN EUROPA

Di seguito forniamo alcuni elementi concernenti il mercato delle carni bovine nell'Unione europea, elaborati sulla base dei dati provvisori emersi nel corso del Comitato previsioni Carni bovine svoltosi a Bruxelles il 22 marzo u.s. di cui Assocarni è membro effettivo.

Il patrimonio bovino europeo si stima in diminuzione nel 2003 del 1,35% rispetto all'anno precedente. Gli unici Paesi che hanno registrato un lieve aumento dei capi sono stati l'Italia (+0,5%), la Spagna (+0,5%), e la Gran Bretagna (+1,2%). Mentre le diminuzioni più significative si registrano in Belgio (-2,7%), Danimarca (-3,4%), Germania (-2,5%), Francia (-2,9%), Irlanda (-1,7%), Olanda (-1,2%), Finlandia (-3,4%) e Svezia (-1,5%). Il numero totale di vacche è diminuito in media dell'1,0%, con un calo del numero delle vacche nutrici dello 0,3% e del numero delle vacche da latte dell'1,5%. Anche nei dieci nuovi Stati membri si è registrata una diminuzione del patrimonio tranne che per Estonia (+2,4%) e Lituania (+4,2%). Il patrimonio bovino dell'Unione europea a 25 Stati membri si stima ad 87,4 milioni di capi (-1,47% rispetto al 2002).

La produzione dell'UE a 15 nel 2003 è stata stimata in 7,335 milioni di tonnellate, in diminuzione dell'1,36% rispetto al 2002. La produzione risulta stabile nel nostro Paese (-0,6%) mentre è diminuita in maniera significativa in Belgio (-9,30%), Danimarca (-4,5%), Germania (-6,78%), Olanda (-5%) e Svezia (-4,2%). I due Paesi in cui al contrario si è registrato un aumento sono stati la Spagna (+5,4% con un significativo aumento delle macellazioni di tori) e l'Irlanda (+5,2% dovuto in parte ad un aumento delle macellazioni dei vitelloni).

Il consumo dell'Unione europea nel 2003 si stima in 7,588 milioni di tonnellate e risulta cresciuto in media di circa il 2,28% rispetto al 2002.

Le esportazioni europee: ammontano a 441.219 tonnellate (di cui 372.600 di carne e 68.600 rappresentate dagli animali vivi) e sono diminuite di circa il 20% rispetto al 2002. La maggioranza delle esportazioni continua ad essere destinata verso il mercato russo (59%) ed il Libano (12%, soprattutto animali vivi). Da evidenziare tuttavia che le esportazioni verso la Russia sono diminuite notevolmente negli ultimi anni (nel 2001 l'Unione europea esportava verso la Russia 394.000 tonnellate mentre nel 2003 sono calate a 262.000 tonnellate).

Le importazioni dei Quindici ammontano a 505.342 tonnellate (di cui 470.000 tonnellate di carne e 35.000 tonnellate rappresentate dagli animali vivi) e si stimano aumentate di circa il 6% rispetto al 2002. Le importazioni provengono principalmente da Brasile (55% del totale delle importazioni), Argentina (18%), Polonia (9%) e Uruguay (5%). L'Unione europea è diventata importatrice netta di carne nel 2003. Le importazioni totali superano le esportazioni totali della Comunità europea di 64.000 tonnellate. Le importazioni nette di carne bovina sono ammontate a 97.400 tonnellate.

I prezzi continuano ad essere soddisfacenti. I prezzi delle carcasse di tutte le categorie di bovini adulti seguono i livelli medi stagionali. I prezzi del 2003 sono risultati di poco al di sotto dei livelli del 2002.

Comparando i prezzi della 11^a settimana del 2004 con la medesima settimana del 2003 (in euro/100kg) notiamo che la media europea del prezzo dei vitelloni categoria A R3 è di 272,9 euro/100 kg pari a -4% rispetto al 2003 e che il prezzo delle vacche categoria D O3 è stato di 191,1 euro/100 kg registrando una variazione positiva rispetto all'anno precedente pari a +1,3%. Le giovenche E R3 con 286,6 euro/100 kg registrano una variazione positiva del 5% rispetto al 2003.

Per quanto riguarda l'Italia: la produzione risulta in calo dello 0,6% rispetto al 2002 (1.128 tonnellate rispetto alle 1134 del 2002), le macellazioni risultano in calo di 2,9%, le importazioni sono notevolmente aumentate rispetto al 2002 (+17%) così come anche le esportazioni (+18%). I prezzi di mercato si sono mantenuti stabili. Anche in questo caso effettuando una comparazione tra la 11^a settimana del 2004 con la medesima settimana del 2003 (in euro/100kg) notiamo che il prezzo dei vitelloni categoria A R3 è di 298,9 euro/100kg pari -1,3% rispetto al 2003, mentre il prezzo delle vacche categoria D O3 è di 160 euro/100kg pari a -4,3% e comunque in linea con i prezzi spagnoli, tedeschi ed olandesi per tale categoria. Il prezzo delle giovenche E R3 con 362,7 euro/100 kg registra una variazione positiva del 5,6% rispetto al 2003.

**SITUAZIONE E PROSPETTIVE DEL MERCATO DELLA CARNE SUINA IN EUROPA**

Di seguito forniamo alcuni elementi concernenti il mercato delle carni suine nell'Unione europea, elaborati sulla base dei dati provvisori emersi nel corso del Comitato consultivo Carni suine svoltosi a Bruxelles il 28 aprile u.s., di cui Assocarni è membro effettivo.

Le **macellazioni** comunitarie nel 2003 sono risultate in aumento del 0,8% rispetto al 2002 e si stimano in 17.927.506 tonnellate. Per il 2004, gli esperti dei diversi Stati membri hanno previsto invece una lieve diminuzione delle macellazioni (-0,8%) pari a 17.781.338 tonnellate.

Durante il quarto trimestre del 2003 ed il primo del 2004, il livello dei **prezzi** è diminuito in media dell'11% tra ottobre e dicembre per posizionarsi a 114,1 euro/100kg. Durante il primo trimestre del 2004 tuttavia, i prezzi della carne suina sono aumentati del 20% passando in 10 settimane da 115,4 euro/100 kg a 136,8 euro/100 kg. Le misure di sostegno del mercato (ammasso privato) hanno contribuito parzialmente a tale evoluzione. I contratti conclusi nel quadro dell'aiuto allo **stoccaggio privato** hanno rappresentato 94.324 tonnellate di cui il 72% stoccato per 5 mesi (pari a 68.255 tonn.). La maggioranza del prodotto (60/65.000 tonnellate) è stato esportato in Giappone.

Le **importazioni** europee di carni nel 2003 si stimano in 71.674 tonnellate. In forte crescita le importazioni di carni provenienti dall'Ungheria con 38.538 tonn. (+53,8%) e dalla Polonia con 16.546 tonnellate (+23%). Nel 2003 le importazioni di carni sono aumentate del 34,4%.

Le **esportazioni** europee nel 2003 si stimano in 1.507.072 tonnellate. La maggioranza delle esportazioni sono destinate al mercato russo (287.354 ton. pari al 19,1%), giapponese (282.320 ton. pari al 18,7%) e statunitense (97.594 ton. pari al 6,5%). Espresse in valore (in migliaia di euro) invece, le esportazioni giapponesi rappresentano il 35,7% pari a 854.915 euro, gli Stati Uniti il 13% con 312.602 euro, la Russia il 9% pari a 215.135 euro e il Sud-Est asiatico l'8,6% con 206.720 euro.

Nel 2003 le esportazioni sono aumentate del 2,9% rispetto al 2002

Il mercato giapponese: funzionari della Commissione europea si sono recati a Tokio per chiedere maggiore flessibilità ai Giapponesi nell'uso della clausola di salvaguardia, eliminando almeno il meccanismo di automatismo che la contraddistingue (a luglio si verificherà se i quantitativi previsti sono stati oltrepassati e se la clausola scatterà a partire dal 1° agosto 2004). Su tale aspetto però, i giapponesi hanno rifiutato qualsiasi modifica della clausola sostenendo che una modifica del genere potrebbe avvenire esclusivamente in sede WTO. La Commissione europea ha comunicato che il Giappone e il Messico hanno ratificato a marzo un accordo di libero scambio, i cui meccanismi non sono ancora chiari, che prevede 38.000 tonnellate di carne suina a favore del Messico a partire dal 1° gennaio 2005, che diventerebbero 80.000 tonnellate entro 5 anni. I servizi della Commissione europea stanno valutando la compatibilità del sopra richiamato accordo con le regole WTO anche perché il Messico sembra non incontrare il limite della clausola di salvaguardia e non è chiaro se però i quantitativi esportati da tale Paese contribuiscano o meno a farla scattare.

Per quanto riguarda l'**Italia**: Le macellazioni dei suini nel 2003 sono risultate in aumento del 2,3% rispetto al 2002. Le importazioni di suini vivi nel 2003 sono invece diminuite dell'8,8% rispetto al 2002 (1.017.972 capi). Le importazioni di carni si stimano in lieve diminuzione rispetto al 2002 (-0,3%), pari a 803.300 tonnellate. Le esportazioni di carni suine sono invece in aumento del 14,3% pari a 47.512 tonnellate. Nel 2003 la produzione di carne suina risulta aumentata rispetto al 2002 del 3,4%, mentre i prezzi sono diminuiti in media dello 0,1% rispetto al 2002. Tuttavia, effettuando una comparazione tra il prezzo delle carcasse suine italiane (euro/100 kg) nel mese di marzo 2004 e marzo 2003 verificiamo una diminuzione del 7,8% (136,67 euro/100kg del 2004 rispetto ai 148,18 del 2003).